

Prot. int. 2/2024



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

PROGRAMMA PER L'ANNO 2024 PER LA GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. 6
LUGLIO 2011, N. 98, CONV. DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111

Segreteria del Presidente
Pervenuto il 16/01/2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. B.', written over the date stamp.

Milano, 16 gennaio 2024



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

1. **PREMESSA**

Si precisa che il presente programma di gestione dei procedimenti pendenti davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano viene redatto tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Consiglio Superiore della Magistratura e delle specificità proprie delle materie minorili attraverso la presente relazione esplicativa dei dati statistici raccolti ed inseriti sul format.

Tale programma è il frutto del costruttivo confronto al quale hanno partecipato i magistrati dell'Ufficio che è stato, da ultimo, formalizzato nella riunione tenutasi il 10 gennaio 2024.

Gli **obiettivi** che nell'anno appena trascorso si sperava di conseguire sono stati integralmente realizzati nonostante le recenti gravi scoperture nell'organico dei magistrati pari al 23% e del personale amministrativo superiore al 35%.

La **produttività media** del Tribunale nel settore civile, pari a **687** procedimenti esauriti, è rimasta invariata rispetto all'anno precedente. L'indice di **ricambio** è stato di **1,07** superiore rispetto a quello dello scorso anno, ritornando allo standard dell'anno 2020/2021 in cui era stato pari 1,03. L'indice di **smaltimento** è passato da 0,33 a **0,38**.

Tali risultati danno atto dell'impegno dell'ufficio nell'affrontare le modifiche normative che hanno aggravato l'iter procedimentale e assorbito l'attività svolta personalmente dai singoli giudici soprattutto con riferimento alla celebrazione delle udienze ex art. 403 c.c. e 473 bis.15 c.p.c.. A ciò deve aggiungersi l'incremento numerico dei provvedimenti provvisori emessi a tutela di minori che versano in gravi condizioni di pregiudizio, in costante aumento, avendo raggiunto nell'anno giudiziario in esame il numero di 2978, confermando il trend di crescita degli ultimi anni.

L'attuale scoperta di quattro dei diciassette posti previsti in organico rischia di pregiudicare la funzionalità dell'Ufficio e la speranza di coprire almeno tre dei quattro posti vacanti, oggetto del prossimo bando di trasferimenti, non è di grande

conforto nell'immediato. Invece la recentissima iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura di bandire due posti per l'applicazione extra distrettuale presso questo Tribunale, in accoglimento della richiesta del Presidente della Corte d'Appello di Milano, contribuisce a dare una diversa positiva prospettiva in quanto, oltre a garantire un concreto immediato supporto agli interventi giudiziari, costituisce un riconoscimento delle fatiche di questo Ufficio minorile nell'affrontare il disagio manifestato da bambini e ragazzi in misura crescente.

La gravità dell'impegno è inoltre accentuata dal fatto che il Tribunale per i Minorenni di Milano presenta, nel confronto nazionale, un importante sottodimensionamento nel rapporto tra minori residenti nel distretto e pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo, nonostante la mole di lavoro lo ponga al primo posto per numero di sopravvenienze di affari sia civili che penali, che sono addirittura pari a più del doppio di quelle del Tribunale minorile di Napoli, pur con la previsione di una uguale pianta organica dei giudici e di una ventina di unità in meno del personale amministrativo.

L'entrata in vigore del rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ha complicato e rallentato l'intervento giudiziario minorile, come già emerge dall'andamento dei carichi nel confronto tra l'anno 2022 ed il primo semestre 2023. Infatti la maggiore difficoltà dell'Ufficio di definire i procedimenti sopravvenuti è determinata dai più complessi adempimenti legati al rito, che hanno saturato tempi di lavoro prima dedicati allo smaltimento delle pendenze più risalenti, con il conseguente accumulo di queste ultime.

L'avvio tanto atteso del processo civile telematico, per le repentine modalità con cui è stato introdotto, ha incontrato particolari difficoltà legate, da un lato, ad aspetti tecnici conseguenti alla necessità di adeguare il sistema SICID, già operativo per la giustizia ordinaria, alle peculiari esigenze del processo minorile, non sufficientemente considerate nella fase di studio ed implementazione del programma e, dall'altro, alla mancanza di una adeguata formazione del personale di cancelleria e dei magistrati.

Inoltre la mancata previsione a favore degli Uffici minorili dell'UPP, unitamente alla esclusione da parte del Ministero della Giustizia della possibilità di essere destinatari delle 5410 unità che sono state già assunte anche in Uffici come le Procure non destinatari dell'UPP e la connessa impossibilità di beneficiare delle

proroga relativa a tali risorse, non consente di ipotizzare miglioramenti di alcun tipo ma piuttosto attesta una totale disattenzione per i bisogni dei bambini e per gli adolescenti, e ciò nonostante i fenomeni di disagio sociale e personale siano esplosi in modo preoccupante dopo gli anni di emergenza epidemiologica, imponendo la necessità di interventi di prevenzione e sostegno sempre più tempestivi.

Tale disattenzione purtroppo si sta già ripercuotendo inesorabilmente sulla capacità del Tribunale di far fronte alla mole crescente di interventi richiesti sia nel settore civile che in quello penale e determinerà presumibilmente, anche a causa delle evidenziate gravi scoperture del personale di magistratura e amministrativo che caratterizzano l'Ufficio, l'incremento dell'arretrato, ponendo a rischio la realizzazione degli obiettivi fissati in linea con quelli degli anni precedenti, finora sempre conseguiti.

Ogni previsione risulta peraltro impossibile in vista della realizzazione del Tribunale unico per persone, minorenni e famiglie che, a risorse invariate, dovrebbe assicurare, a decorrere dal 17 ottobre 2024 interventi di protezione ai soggetti di minore età che versano in condizioni di pregiudizio attraverso l'istituzione di Sezioni circondariali, sotto il coordinamento del Presidente della Sezione distrettuale, rispetto alle quali, allo stato, si ignora la composizione numerica e specialistica, oltre che la collocazione.

2. ARRETRATO

L'analisi delle statistiche relative al settore civile del Tribunale per i Minorenni di Milano consente di cogliere gli elevati livelli di rendimento che ne contraddistinguono le attività. Le sopravvenienze nell'anno giudiziario 2022/2023, nel settore degli affari civili, sono state in linea con quelle dell'anno precedente: 7316 a fronte delle precedenti 7614. I procedimenti esauriti nell'anno 2022/2023 sono stati 7849 a fronte dei 6573 procedimenti esauriti l'anno prima ed hanno fatto registrare una **produttività media di 687**.

Il dato dei procedimenti di volontaria giurisdizione sopravvenuti nell'anno giudiziario 2022/2023, incrementato delle 430 procedure "de potestate" iscritte al settore contenzioso dal 01.03.2023 al 30.06.2023 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, è di **5458 procedimenti**. Si precisa che i procedimenti "de potestate", nella tabella predisposta dal CSM, non sono più compresi tra quelli di volontaria giurisdizione se promossi successivamente al 28 febbraio 2023 e

ammontano, al 30 giugno 2023, a 397 procedimenti pendenti, che nel prospetto vengono aggiunti a quelli di volontaria giurisdizione.

Il dato dei procedimenti di volontaria giurisdizione esauriti nell'anno giudiziario 2022/2023, senza contare quelli promossi ai sensi degli artt. 330-333 c.c. successivamente al 28 febbraio 2023, è pari a 5666.

L'**indice di ricambio**, dato dal rapporto tra procedimenti esauriti e sopravvenienze, nell'anno giudiziario è pari a **1,07**.

I dati sovraesposti confermano la difficoltà di smaltire il consistente arretrato. Anche se, con soddisfazione, va evidenziato come, alla data del 31 dicembre **2023**, risultano pendenti solo **924** procedimenti di **volontaria giurisdizione** e **22** procedimenti volti alla **dichiarazione di adottabilità** iscritti **anteriormente al 2020**.

Indubbiamente la verifica ed il monitoraggio sono stati gli obiettivi prioritari posti in essere al fine di ridurre i tempi di definizione e di smaltire l'arretrato e dovranno continuare a guidare l'ufficio nel percorso di definizione dei procedimenti più risalenti nel tempo.

Ma non possono essere ignorate, in sede di programmazione, le numerose criticità evidenziate dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina processuale.

Le maggiori **criticità** hanno interessato due diversi momenti dell'entrata in vigore della riforma determinati dalla nuova disciplina processuale relativa ai procedimenti ex art. 403 c.c. e dall'applicazione del rito unificato, soprattutto con riferimento ai procedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c. riguardanti l'emissione dei provvedimenti indifferibili e urgenti.

Con riferimento al primo aspetto le esigenze di proceduralizzazione e del rispetto del contraddittorio negli allontanamenti dei minori da uno o entrambi i genitori ex art. 403 c.c. (introdotti con la L. 206/2021 ed entrate in vigore il 22/06/2022) hanno comportato la necessaria previsione di un turno di sabato e nei doppi festivi per i giudici assegnati in via prevalente alle funzioni civili, esteso anche ai giudici del dibattimento, necessità imposta anche durante il periodo feriale, per permettere il rispetto degli stretti termini per la convalida dei provvedimenti **ex art. 403 c.c.** (48 ore). Il primo anno intero di applicazione di questa nuova disciplina ha registrato l'iscrizione fino al 30 giugno 2023 di 234 procedimenti, con un trend in crescita, le cui udienze (spesso raddoppiate per l'obbligo di non far comparire nel medesimo contesto temporale vittima di violenza e autore della stessa e alla presenza

di interpreti vista l'incidenza degli stranieri coinvolti) devono essere fissate nei quindici giorni successivi davanti al Giudice togato, mentre i relativi decreti collegiali di conferma, modifica o revoca devono essere depositati negli ulteriori quindici giorni a seguire, termini tutti perentori, pena la perdita di efficacia del provvedimento di allontanamento. Si tratta, con tutta evidenza, di procedimenti che hanno l'assoluta priorità e con istruttoria totalmente a carico del magistrato togato.

Tali procedure nell'**anno solare 2023** hanno raggiunto il numero di **281**.

La seconda riorganizzazione è stata determinata dall'entrata in vigore anticipata del cd. "rito unificato": ha costretto a rivedere il numero e il giorno fissato per le camere di consiglio per permettere ai singoli giudici togati di organizzare il proprio ruolo monocratico per calendarizzare le prime udienze (ex art. 473 bis. 21 c.p.c.) dei nuovi procedimenti contenziosi (già di volontaria giurisdizione). L'iniziale tentativo di fissazione di queste udienze bis. 21 davanti al collegio "cd. nuovo rito" è stato presto abbandonato a causa: a) del crescente numero di procedimenti per violenza domestica che, ex art. 473 bis.42, imponevano l'abbreviazione dei termini di fissazione e la non contemporanea presenza dei due genitori nella stessa data; b) dell'insostenibilità del carico di lavoro di ciascun collegio con conseguente eccessivo divario temporale tra data del deposito del ricorso e comparizione; c) della necessaria previsione di almeno un collegio settimanale "cd. vecchio rito" per la definizione dei procedimenti iscritti anteriormente al 28/2/2023 che sono più di 12.000) e per la trattazione di reclami, convenzioni Aja per sottrazioni di minore, procedimenti di riesame (tabellarmente previsti).

A rendere ancora più complessa l'organizzazione del ruolo (e conseguentemente dell'agenda) del singolo Giudice relatore è il peso e il rilievo che stanno assumendo i provvedimenti **ex art. 473 bis.15 c.p.c.** ("cd. *provvedimenti indifferibili e urgenti*"). Tali provvedimenti, pensati dal legislatore della Riforma come del tutto eccezionali, nei casi "*di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti*", davanti al giudice minorile – per sua natura giudice del pregiudizio – diventano provvedimenti di frequente adozione, pena l'aggravamento del pregiudizio segnalato nel tempo necessario alla corretta instaurazione del contraddittorio, pena ancor più spesso il rischio dell'incolumità psico-fisica del minore esposto a condotte gravemente disfunzionali del genitore. I suddetti procedimenti, aperti per la totalità dei casi su ricorso del P.M. minorile e nella quasi totalità degli stessi nel contesto di procedimenti contrassegnati

da violenza intrafamiliare, iscritti con urgenza contestualmente al deposito, costituiscono la seconda categoria di “trattazione prioritaria”, con necessaria emissione di provvedimenti molto urgenti e di contenuto esteso, con previsioni anticipate di limitazioni di responsabilità genitoriale, idoneo collocamento (di volta in volta individuato), incarichi di varia natura ai servizi sociali provvisoriamente affidatari. Anch’essi, come quelli ex art. 403 c.c. sopra esaminati, prevedono la comparizione personale delle parti nei quindici giorni successivi; detto termine, non perentorio ma che restituisce l’intenzione legislativa della massima sollecitudine, non può certo venire vanificato dai molteplici impegni di agenda del Giudice Relatore, per cui, per poter rispettare tali scadenze ed impiegare al meglio le competenze multidisciplinari di cui sono portatori i giudici onorari si è rivelato essenziale il ricorso alla componente onoraria per l’audizione (nei limiti consentiti dall’art. 8, co. 9 bis L. 198/2022).

L’attuale proroga alla data del 17 ottobre 2024 (cioè fino alla data prevista dall’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 per l’entrata in vigore del Tribunale per la persona, i minorenni e le famiglie), della possibilità di audizioni e ascolto del minore da parte dei giudici onorari e la partecipazione del medesimo Giudice onorario alla camera di consiglio che deciderà sulla conferma, modifica o revoca dei suddetti provvedimenti, alleggerisce temporaneamente il peso dell’udienza, non certo quello della scrittura del primo decreto provvisorio monocratico e del secondo collegiale conseguente, nell’arco di pochi giorni.

Il susseguirsi tra il 2022 e il 2023 di tre registri (V.G.” vecchio rito”, fino al 28/2/2023, CONT. contenzioso” dal 01/03/2023 al 30/06/2023 e MIN “Minori” dal 01/07/2023 con l’introduzione del processo minorile telematico, ancora non pienamente a regime per limiti tecnici) non consente di avere una statistica ufficiale sul numero di provvedimenti indifferibili fin qui depositati, anche perché **l’estrazione del dato statistico è impossibile** a seguito della modifica del sistema applicativo passato da Sigma a Sicid, come è stato recentemente attestato dal DGSIA.

Solo grazie al supporto del CISIA di Milano attraverso l’estrazione dei dati tramite il “pacchetto ispettori” è stato possibile ricostruire, con difficoltà, alcuni dati al 31 dicembre 2023. Peraltro si può comunque ritenere che, pur cambiati nella dicitura, i **provvedimenti indifferibili e urgenti** rappresentino in larga misura la versione “post-riforma” dei decreti provvisori che già questo Tribunale emetteva sino

NEC

al 28/2/2023, con l'aggravio attuale della "doppia" scrittura (indifferibile monocratico e conferma/revoca collegiale) nell'arco di circa trenta giorni e una "doppia" comparizione personale delle parti, una prima in sede di udienza prevista dal medesimo bis.15 e una seconda nella prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. a distanza di qualche mese (a tacere della difficoltà di far capire alle persone che la seconda udienza è la prima del processo e che se non hanno l'avvocato sono dichiarati "contumaci" anche se presenti). Per comprendere la ricaduta organizzativa della nuova disciplina processuale basta pensare che i provvedimenti provvisori emessi nel corso dell'anno giudiziario 2022/23 sono stati **2978** e quasi tutti sono rappresentati da interventi in materia di responsabilità genitoriale.

Credo che questi dati, ai quali devono essere sommati i provvedimenti di convalida ex art. 403 c.c., già considerati, rendano evidente come la disciplina processuale di tale specifica tipologia di affari finisca per assorbire quasi integralmente tutte le risorse del personale di magistratura e amministrativo dei tribunali minorili e impedisca, in assenza di stanziamento di risorse aggiuntive, la contestuale tempestiva trattazione degli altri procedimenti senza un evidente maggiore vantaggio per il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Invero, pur unificati nel rito, i procedimenti "sul pregiudizio" restano contrassegnati dalla peculiarità – da sempre riscontrata dall'Autorità Giudiziaria Minorile – della frequente mancanza di consapevolezza nei genitori/nel genitore dell'incidenza negativa delle proprie condotte sullo sviluppo psico-fisico del proprio figlio, con la conseguenza (già ampiamente riscontrata dai colleghi) che solo in pochi casi viene nominato un difensore di fiducia che espliciti domande giudiziali esaminabili, riconducendo il procedimento, ora formalmente contenzioso ma che si svolge in assenza di contraddittorio tecnico, a somigliare ancora ai precedenti procedimenti di volontaria giurisdizione, con, però, la necessità di predisporre rinvii e appesantimento del calendario del processo (sempre sul ruolo del giudice relatore togato) per il solo riscontro del deposito di relazioni di aggiornamento dei Servizi o, ove nominato, del curatore speciale del minore, per udienze che si svolgono alla sola presenza di quest'ultimo.

Mi pare dunque imprescindibile, prima che si arrivi all'avvio del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con la conseguente pesante ricaduta sui Tribunali circondariali della trattazione degli affari relativi alla limitazione della

responsabilità genitoriale, apportare delle modifiche processuali, oltre che naturalmente ridisegnare l'organico del Tribunale nella sua Sezione distrettuale e nelle Sezioni circondariali, che per il distretto milanese sono ben nove, rispettando l'esigenza della specializzazione dell'organo giudicante, che in prospettiva viene privato anche dell'apporto specialistico dei giudici onorari.

Le esposte criticità della disciplina processuale, se non saranno tempestivamente affrontate, non tarderanno a riverberare i loro effetti anche nella prossima fase di attuazione del Tribunale Unico per i minorenni e per le famiglie, che – ad ordinamento giudiziario immutato – dovrebbe costituire un settore specializzato della giurisdizione. La mancata previsione di risorse funzionali ad aumentare gli organici dei magistrati togati e del personale amministrativo in numero adeguato a garantire una risposta di giustizia celere e competente in questo delicatissimo settore di intervento, sia a livello distrettuale che circondariale, porterà come inevitabile conseguenza che – a risorse invariate e con l'aggravio di un telematico non ancora del tutto funzionante – l'attuale agenda del giudice civile minorile andrà a sommarsi (tranne che per le adozioni e pochi altri affari) con quella attuale del giudice ordinario della famiglia.

I dati statistici devono comunque essere letti inserendoli nel contesto della giurisdizione minorile che, il più delle volte, richiede, nell'interesse del minore, l'assunzione di decisioni in via urgente e provvisoria, sulle quali dovrà necessariamente essere sviluppata, con l'intervento delle agenzie sociosanitarie del territorio, una costante azione di verifica al fine di poter definire il procedimento nei giusti tempi prestando la massima attenzione ai diritti delle parti. Tali considerazioni non possono non influire sulla durata dei procedimenti e sull'elevato numero dei provvedimenti **provvisori emessi nell'anno giudiziario** nel rilevante numero di **2978**, ben superiore a quello dell'anno giudiziario 2019-2020, in cui erano stati 2022 e soprattutto ben superiori a quelli dell'anno giudiziario 2018/2019, anteriore all'emergenza pandemica, in cui erano stati 1863.

Tali interventi urgenti sono motivati dal grande numero di situazioni richiedenti un provvedimento immediato. Questa capacità di definizione, nonostante la sostanziale carenza dell'organico, appare positiva, soprattutto se si considera il fatto che i nuovi procedimenti si concentrano ormai in misura crescente nelle aree in cui l'intervento giudiziario è più complesso e delicato.

Sempre attuale si presenta ancora il fenomeno della riapertura, a seguito di ulteriori segnalazioni di pregiudizio, di procedimenti già definiti, non avendo trovato lo sperato esito molte situazioni nelle quali si era intervenuti con prescrizioni e progetti di tutela a favore di minori inseriti in nuclei familiari conflittuali o problematici, anche per le difficoltà e i ritardi dei Servizi Sociali nel portarli ad esecuzione e nel rendere disponibili tutti i necessari supporti.

La complessità dei procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale è testimoniata in maniera evidente dalla loro **durata media**, che oggi si è assestata sui **1000** giorni, a fronte di una durata media di tutti i procedimenti pari a 568 giorni che, pur se ridotta, deve essere comunque oggetto di ulteriori interventi di miglioramento.

Nel merito, si conferma il rilievo di aperture, in misura sempre molto significativa, di procedimenti che concernono abusi e violenze fisiche, psicologiche o sessuali nei confronti di bambini, su denunce che, fatte proprie dalla Procura minorile, provengono da enti operanti sul territorio, dalla scuola, dai P.M. ordinari in applicazione della legge sulla violenza sessuale e, in numero minore, dai familiari delle stesse vittime.

Risultano ancora in aumento i procedimenti relativi ai rapporti familiari nell'ambito delle famiglie multietniche e straniere, in particolare extracomunitarie, che richiedono ai giudici un impegno non indifferente, da un lato, per il necessario continuo aggiornamento sotto il profilo culturale e antropologico e, dall'altro, per il doveroso approfondimento degli aspetti tecnico giuridici relativi a vicende anche molto complicate per gli intrecci delle normative nazionali e internazionali e per i collegamenti con convenzioni internazionali pluri o bilaterali.

Merita di essere sottolineato anche che, le **procedure ex art. 31 Testo Unico sull'Immigrazione** volte alla temporanea regolarizzazione, previo espletamento degli accertamenti di Polizia e del Servizio Sociale, della presenza in Italia dei nuclei familiari stranieri stabili ed idonei che hanno figli minori, nel 2023 sono state **1850**, con un ulteriore aumento rispetto all'anno precedente, in cui erano state 1157. L'adozione del modello organizzativo per la gestione e la trattazione di tale tipologia di procedimenti con l'istituzione dell'Ufficio per il processo, che disciplina l'attività sinergica di diverse competenze professionali si è in concreto dimostrata molto efficace per i risultati conseguiti che attestano la capacità dell'Ufficio di far fronte alle istanze in tale settore in continua crescita.

Quanto alle **procedure di cui agli artt. 18 e 19 lgs. 142/2015** volte alla ratifica delle misure di accoglienza adottate nei confronti dei minori non accompagnati, si rileva che le sopravvenienze nel 2023 sono state **996**, di cui soltanto una minima parte riguardante i minori ucraini. Tale dato attesta quindi un trend costante in considerazione del fatto che nell'anno 2022 erano stati 1865, ma che 785 erano minori in fuga dal conflitto ucraino.

Sono parimenti aumentate le nomine dei tutori: a decorrere dal 3 marzo 2018 (data del trasferimento di competenza della nomina dei **tutori volontari** all'autorità giudiziaria minorile) sono state effettuate, al 31 dicembre 2018, n.346 nomine; al 31 dicembre 2019 n. 478 nomine; al 31 dicembre 2020 n. 327; al 31 dicembre 2021 n. 565 ed al 31 dicembre 2022 si è raggiunto il numero eccezionale di **1728** provvedimenti di cui **785** per minori Ucraini. Al 30/06/2023 il numero di nomine di tutore è stato **169**, ma si ignora il dato annuale perché l'applicativo Sicid non ne permette l'estrazione nel secondo semestre 2023.

L'Ufficio del Processo istituito anche in questo settore per la trattazione dei provvedimenti riguardanti i minori stranieri non accompagnati (MSNA), analogamente a quanto in precedenza disposto per i procedimenti ex art. 31 D. Lgs. 286/98 ha consentito di fronteggiare nell'urgenza anche questa nuova emergenza.

Quanto ai provvedimenti organizzativi adottati in considerazione della consistente mole dei procedimenti pendenti, di cui molti risalenti negli anni, la Presidenza ha continuato la progressiva riorganizzazione dei processi di lavoro e di ottimizzazione delle risorse.

Nell'ultimo anno sono state aggredite le pendenze più risalenti. Con particolare riferimento alle pendenze ultratriennali, al 31 dicembre 2023, i procedimenti pendenti sono **22** adozioni e **924** volontarie giurisdizioni così dimostrando il consistente abbattimento che è stato realizzato nonostante le scoperture di posti nel settore civile e le gravi carenze negli organici del personale amministrativo.

A questo riguardo pare necessario segnalare che nella scheda allegata predisposta dall'Ufficio statistico del CSM alla voce "procedimenti contenziosi" relativa alle pendenze ultratriennali al 30/6/2023 e al 31/12/2023 continueranno ad essere inseriti i dati relativi ai procedimenti di adottabilità. Mentre, come si è detto, i procedimenti di volontaria giurisdizione, divenuti contenziosi dal 28 febbraio 2023, verranno cumulati nell'unica voce della volontaria giurisdizione.

Quanto ai **procedimenti di adozione** nell'ultimo anno 2023, si è registrato un numero di domande di idoneità all'adozione internazionale pari a 186 rispetto alle 220 dell'anno 2022.

Per le domande di disponibilità all'adozione nazionale si registra un trend costante essendo state 553 nell'anno 2022 rispetto alle 527 dell'anno 2023.

Si può cogliere in maniera piuttosto evidente, con riferimento a tale indicatore che segnala una riduzione di circa due terzi delle domande negli ultimi quindici anni, il profondo impatto del peggioramento delle condizioni sociali ed economiche connesse al prolungato periodo di crisi, che ha inciso anche sulla scelta della genitorialità biologica con una contrazione del numero delle nascite. Peraltro la contrazione delle domande è da collegarsi anche al ricorso alla tecnica di fecondazione assistita, anche eterologa, con esiti positivi e con una maggiore facilità di accesso a questo tipo di servizio sanitario, ma anche, per il settore delle adozioni internazionali, alla problematicità crescente che contraddistingue le situazioni personali dei minori dichiarati adottabili all'estero e l'innalzamento dell'età degli stessi.

A fronte di questa riduzione si riscontrava una sostanziale stabilità, negli ultimi dieci anni, delle procedure di adottabilità, che mediamente oscillavano tra i 120/140 aperti per ciascun anno. E' pertanto preoccupante la circostanza che negli ultimi anni tali delicati procedimenti abbiano registrato un incremento: nell'anno 2018 ne sono stati promossi 193, nell'anno 2019 sono stati 185, nel 2020 sono stati 144, nel 2021 sono state 135, nel 2022 sono state 179 e nell'ultimo anno **176**, essendo tale dato indicativo di presumibili situazioni di abbandono morale e materiale dei minori da parte della famiglia di origine.

Il grande lavoro svolto trova significativo riscontro nei dati: il numero delle pronunce delle dichiarazioni di adottabilità nell'anno 2019 è stato di 84, di cui 51 con almeno uno dei genitori noto e 33 quelle di minori figli di genitori ignoti, nell'anno 2020 è stato di 83 sentenze, di cui 54 di minori con almeno un genitore noto e 29 di minori con entrambi i genitori ignoti, nel 2021 è stato di 84, di cui 56 di minori con genitori noti e 28 di minori con genitori ignoti, nel 2022 è stato di 66 di cui 47 con genitori noti e 19 minori non riconosciuti da nessun genitore, con 50 sentenza di non luogo a provvedere. Nell'ultimo anno il numero delle **pronunce delle dichiarazioni di adottabilità è stato di 110**, di cui n 84 con almeno uno dei genitori noto e 26 quelle di minori figli di genitori ignoti. A tale numero si aggiungono 53

sentenze di non luogo a provvedere. Ciò non solo attesta l'imponenza dell'attività dell'Ufficio nel definire le procedure più complesse e delicate, ma significa anche che la proporzione tra minori dichiarati adottabili e coppie aspiranti adottive è certamente più favorevole per queste ultime rispetto al passato.

A tale riguardo va però segnalata la difficoltà di realizzazione dell'adozione per i minori affetti da disabilità più o meno gravi – come pure per quelli grandicelli, o abusati, o maltrattati, o per più fratelli – per i quali, nonostante l'evidenziato gran numero di dichiarazioni di disponibilità, è necessario ricorrere a ricerche difficili e prolungate, compiute con dedizione e competenza da alcuni giudici onorari specializzati. L'inserimento sul sito, registrato sul dominio [giustizia.it](http://www.tribmin.milano.giustizia.it/) e raggiungibile all'indirizzo <http://www.tribmin.milano.giustizia.it/>, delle situazioni più complesse riguardanti minori con bisogni speciali che versano in stato di abbandono ha contribuito ad aiutare nella ricerca di famiglie pronte ad accoglierli e la diffusione della sua conoscenza ha fatto conseguire degli ottimi risultati.

In ogni caso per l'individuazione della coppia più idonea all'adozione dei singoli minori in attesa di una famiglia, si seguono procedure di comparazione trasparenti, sollecite e ponderate, che prevedono, secondo modalità già lungamente sperimentate, il conferimento dell'incarico ad una *équipe* specializzata, formata dall'assistente sociale che conosce il minore e da un giudice onorario, che procede all'esame delle domande in ordine cronologico, alla comparazione tra le coppie, realizzata attraverso colloqui e visite domiciliari, alla scelta per l'eventuale proposta di abbinamento, riferendo costantemente al collegio, che autorizza la proposta, l'avvicinamento ed il collocamento del bambino presso la coppia prescelta, e monitorando il successivo andamento della fase preadottiva.

Quanto alla durata dei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, se per i minori non riconosciuti da nessuno dei genitori si perviene nell'ambito di un mese alla dichiarazione di adottabilità (considerato che occorrono 10 giorni dalla nascita per formare l'atto di nascita e quindi attribuire un'identità al minore), la media di definizione è di poco più di un anno e mezzo e naturalmente varia in relazione alle situazioni familiari che sono alla base del pregiudizio del minore. Tali procedimenti richiedono infatti una trattazione più articolata di quelli relativi alla responsabilità genitoriale, in quanto, nei casi in cui non riguardano minori non riconosciuti da alcun genitore, impongono l'espletamento di accertamenti lunghi e complessi, con un rilevante sforzo lavorativo da parte di giudici togati ed onorari e del personale di

cancelleria. Infatti occorre acquisire informazioni e approfondimenti tesi alla verifica dell'irreversibilità (o meno) della situazione di abbandono in cui pare versare il minore. Inoltre sovente si evidenzia la necessità di emissione di provvedimenti interlocutori che, cercando di assicurare al minore i necessari interventi di sostegno, rispondano anche al doveroso tentativo di verificare le possibilità di recupero di una genitorialità che non appaia irrimediabilmente compromessa.

In questo complesso contesto appare soddisfacente il dato statistico che, alla data del 31 dicembre 2023, registra la pendenza di solo **22** procedimenti di adottabilità iscritti anteriormente all'anno 2020.

Per quanto attiene alle adozioni in casi particolari nel 2023 il dato corrisponde a n° 46 domande di adozione ex art.44 lettera b), mentre per le adozioni in casi particolari ex art. 44 lettera d) il dato è di 45 domande a cui bisogna aggiungere nell'anno 2023 n° 7 domande di adozione lettera a).

Con riferimento infine alla materia della **sottrazione internazionale** dei minori, in applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con L.64/1994, sono pervenuti **9** procedimenti promossi rispetto ai 14 procedimenti promossi nell'anno precedente.

Per quanto riguarda i **procedimenti amministrativi**, che hanno per oggetto l'eventuale applicazione di misure rieducative nei confronti di adolescenti e giovani a rischio di disadattamento e devianza, si osserva che si è registrato un incremento delle sopravvenienze negli ultimi tre anni rispetto agli anni precedenti in cui si assestavano intorno ai 600 annui: sono state 689 nell'anno 2020, 664 nel 2021 e negli ultimi due anni hanno superati i 700: 728 nell'anno 2022 e **713** nel 2023.

Al riguardo deve essere evidenziato che la misura del dato statistico risente del crescente disagio dei giovani e delle complessive difficoltà di avvio e completamento di un percorso di autonomia, per cui molte misure, che riguardano minori già in carico ai servizi territoriali per provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, sono avviate in prossimità del compimento della maggiore età e, come altre avviate in precedenza per minori adolescenti, si protraggono necessariamente nel tempo, fino al termine massimo previsto del 21° anno di età, cd. "prosieguo amministrativo". Con tali provvedimenti il Tribunale dispone - nei confronti del ragazzo divenuto maggiorenne - il mantenimento degli interventi che si appalesano tuttora necessari per il consolidamento dei prefissati obiettivi di autonomia e di integrazione nel territorio dello Stato.

Quanto all'**arretrato ultratriennale** che grava sull'Ufficio, dopo le iniziative avviate da questa Presidente volte a favorire il monitoraggio dei ruoli da parte dei colleghi, impegnati soprattutto a fronteggiare le urgenze ed a rispondere a sollecitazioni di parte, si può constatare che oggi è comunque stato ridimensionato. Sul conseguimento di tale risultato ha positivamente inciso anche la scelta di questa Presidenza di evitare le continue trasmissioni di procedimenti da un giudice all'altro, non giustificata da trasferimenti, e avente ad oggetto proprio i fascicoli più risalenti nel tempo.

Allo stato si può dunque concludere che, in presenza di un'elevata produttività e di scelte organizzative più funzionali al conseguimento dell'obiettivo, l'arretrato non ha alcuna possibilità di essere smaltito in maniera significativa se non assicurando la copertura delle piante organiche del personale di magistratura e di quello amministrativo, ma anche supportando l'Ufficio minorile di risorse aggiuntive, come è avvenuto per la giustizia rivolta al mondo adulto, attraverso l'estensione anche alla giustizia minorile della previsione dell'UPP e l'assunzione di personale amministrativo. D'altronde mi pare che non possa dubitarsi di tale necessità considerato che l'importante sottodimensionamento dell'organico di quest'Ufficio è stato oggetto di numerosi approfondimenti che hanno portato all'ampliamento (importante ma non sufficiente) di due unità. Basta al riguardo riportarsi alle conclusioni a cui era pervenuto il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano che, nella seduta del 25 febbraio 2020, in occasione della formulazione del parere sullo schema di decreto ministeriale recante la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura, aveva rilevato come "il Tribunale per i Minorenni necessita, per assicurare una risposta efficace e tempestiva alle esigenze di giustizia dei minori ed un allineamento di distribuzione di risorse agli altri uffici minorili, di un ampliamento di organico di 4 unità". Necessità condivisa anche dal Consiglio Superiore della Magistratura che aveva proposto l'ampliamento della pianta organica nella misura di 3 unità.

3. DEFINIZIONE DEL CARICO ESIGIBILE

Il Tribunale è riuscito a rispettare i dati indicati come singolo carico esigibile con una media di definizione, in alcuni settori strategici, che ha **superato quanto previsto**: nella volontaria giurisdizione **540** procedimenti a fronte dei 380 indicati, nel settore contenzioso **36** procedimenti a fronte dei 19 indicati, nel settore adozioni

39 procedimenti a fronte dei 45 indicati e nel settore delle misure amministrative **284** procedimenti a fronte del numero indicato in 150 da calcolarsi sulla base di quattro magistrati attualmente in servizio.

Mentre nell'anno 2020/2021 la produttività media è stata di 787, nell'anno 2021/2022 è stata di 603, nell'anno 2022/23 è stata pari a 687 facendo registrare un recupero rispetto all'anno precedente,

Si ritiene di ridurre in **572 il complessivo carico esigibile** nel settore civile, considerato che l'apporto dell'Ufficio a tale settore registra ben tre scoperture su 11, compreso il presidente che ha una riduzione del 30%, mentre per il settore dei procedimenti amministrativi è pari a 4 unità, in presenza di una scopertura. Tale produttività viene così suddivisa nei singoli settori: **40 adozioni, 350 volontaria giurisdizione, 20 procedimenti contenziosi, 150 misure amministrative e 12 pronunce di adottabilità.**

4. OBIETTIVO DI RENDIMENTO QUANTITATIVO DELL'UFFICIO

Il raggiungimento degli obiettivi di rendimento dell'anno scorso è confermato dalle statistiche allegate. I dati realizzati nell'anno appena trascorso evidenziano che il Tribunale ha superato gli obiettivi che si era prefisso proprio nei settori in cui l'intervento è più strategico. Confrontando i dati trasmessi dal CSM il numero dei provvedimenti è il seguente: **5666** nel settore della volontaria giurisdizione a fronte dell'obiettivo previsto di 3800; **377** nel settore contenzioso a fronte dell'obiettivo previsto di 210 (di cui 176 sono sentenze che definiscono i procedimenti di adottabilità). Anche nei due restanti settori l'obiettivo appare pienamente conseguito in quanto: nelle adozioni sono **410** i procedimenti definiti a fronte dei 360 indicati e nei procedimenti amministrativi le definizioni sono **748** a fronte dei 600 indicati.

Per l'anno 2023 si intendono lievemente ridurre gli obiettivi di rendimento già previsti per il 2022, in considerazione dell'attuale scopertura dell'organico, alla quale si spera di ovviare con i bandi in corso e con le disposte applicazioni extra distrettuali, nonché delle modifiche processuali che hanno interessato soprattutto il settore dei procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale con le conseguenze esaminate nel paragrafo sull' "arretrato" connesse all'entrata in vigore del rito unificato nelle controversie sui diritti della persona, dei minori e delle relazioni familiari, senza peraltro alcuna previsione di risorse aggiuntive del personale amministrativo.

5. OBIETTIVI DI RENDIMENTO QUALITATIVO

L'attenzione al perseguimento degli **obiettivi di qualità** si è tradotta in interventi di natura gestionale:

- la razionale e mirata programmazione delle attività dei giudici onorari, ivi compresi quelli di nuova nomina, è stata adeguatamente coordinata dai giudici togati, e ciò ha contribuito a rendere più celere l'istruttoria civile, arricchendola contestualmente dell'apporto specialistico fornito dalla componente onoraria; in tale ambito di proficua collaborazione è stato realizzato l'obiettivo prefisso secondo cui ogni decisione è stata assunta con il concorso del medesimo giudice onorario che ha approfondito la specifica situazione quale componente della relativa camera di consiglio. E' stato così possibile assicurare, nei fatti, il collegamento e la collaborazione fra giudici togati e giudici onorari, il cui apporto di saperi specialistici e la cui appartenenza ad esperienze e culture diverse trova nella camera di consiglio un'appropriata ed utile sintesi. Tale obiettivo rischia di essere pregiudicato dalla emarginazione del ruolo dei giudici onorari attuata dalla riforma di imminente entrata in vigore, anche se la recente proroga al 17 ottobre 2024, data dell'entrata in vigore del Tribunale unico per persone, minorenni e famiglie può far sperare in una maggiore consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto dalla componente esperta.
- il programma di smaltimento degli affari pendenti da lungo corso, che questa Presidenza ha avviato fin dal suo insediamento e che tramite un monitoraggio semestrale dovrebbe consentire di eliminare le pendenze relative a procedimenti iscritti anteriormente al 2016 e di dimezzare il numero di procedimenti iscritti negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 che risultano ancora non definiti e di ridurre di 1/3 i procedimenti iscritti nell'anno 2020;
- il miglioramento e la semplificazione dell'interazione con i servizi sociali attraverso l'estensione, con le altre principali realtà territoriali, dell'intesa già avviata con la Direzione delle Politiche Sociali del Comune di Milano e di altri 188 Comuni nel distretto in forza della quale si facilita, con la presenza nell'ufficio giudiziario di un operatore in rappresentanza delle amministrazioni comunali, l'interscambio delle informazioni sulle situazioni di pregiudizio per le persone di minore età, si favoriscono le risposte in tempi brevi e si monitora l'esecuzione degli interventi progettati.

- il potenziamento del Punto Informativo e l'implementazione del sito registrato sul dominio [giustizia.it](http://www.tribmin.milano.giustizia.it/) e raggiungibile all'indirizzo <http://www.tribmin.milano.giustizia.it/>, al fine di facilitare le procedure di accesso dell'utenza al servizio della giustizia minorile attraverso il ricevimento delle necessarie informazioni (sia logistiche che sui servizi erogati), nonché la disponibilità della modulistica appropriata.
- il rafforzamento delle reti istituzionali al fine di superare, almeno in parte, le carenze gravi dell'Ufficio sia sul piano delle risorse materiali che di quelle personali. Al riguardo sarà necessario incrementare l'azione già attuata sia attraverso la stipulazione di nuovi protocolli con le Università, l'Avvocatura e gli Enti che a diverso titolo interagiscono con la giustizia minorile, sia attraverso l'aggiornamento di quelli già sottoscritti per adeguarli o perfezionarli.

6. VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'

I criteri di priorità indicati adottati per l'anno 2023 vengono riconfermati anche per l'anno 2024 e sono i seguenti: procedimenti di adottabilità, procedimenti riguardanti minori collocati in strutture di accoglienza, procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale contraddistinti dall'urgenza per violenza domestica ovvero per la situazione di pregiudizio in cui comunque versa il minore o per il preoccupante disagio che quest'ultimo subisce a causa della multi problematicità del contesto socio familiare in cui è inserito, soprattutto nel caso di mancanza di collaborazione da parte degli adulti di riferimento e di rifiuto di questi ultimi ad accettare gli interventi di controllo e sostegno predisposti dai servizi psicosociali; procedimenti a tutela dei minori stranieri non accompagnati; procedimenti più risalenti nel tempo secondo la previsione del piano di smaltimento.

7. MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GESTIONE

Il controllo trimestrale della pendenza che verrà effettuato da questa Presidenza, attraverso comunicazioni periodicamente inoltrate ai colleghi con l'indicazione della situazione dei rispettivi ruoli dovrebbe agevolare l'attenzione da dedicare allo smaltimento dei fascicoli più risalenti. Infatti il monitoraggio del proprio ruolo favorisce il raggiungimento di questo risultato attraverso l'anticipazione degli adempimenti istruttori e l'inoltro agli operatori psicosociali di solleciti di invio delle relazioni di aggiornamento sulla situazione personale e

familiare del minore e sugli esiti degli interventi già attuati. Tale periodico controllo consente peraltro anche di operare una tempestiva verifica dell'esattezza dei dati statistici dal momento che induce il magistrato assegnatario del procedimento a verificare con la cancelleria competente eventuali errori di scarico dei provvedimenti.

Sarà inoltre necessario condividere con i colleghi, nel corso delle periodiche riunioni di confronto organizzate ai sensi dell'art. 47 bis ord. giudiz., le migliori modalità operative per dare attuazione alla riforma processuale ed al controllo del proprio ruolo tramite il nuovo applicativo SICID e la Consolle del magistrato, tenuto conto delle difficoltà connesse al processo telematico, di recente e problematica introduzione, e dell'inadeguatezza delle risorse del personale di cancelleria.

Altro tipo di monitoraggio riguarderà la tempestività nel deposito dei provvedimenti al fine di evitare che si verifichino criticità nel rispetto dei termini di legge, problematica che peraltro non sembra allo stato interessare questo Ufficio.

8. PIANO DI GESTIONE PER IL SETTORE PENALE

Per quanto attiene al settore penale risulta in via di netto miglioramento lo stato di sofferenza del settore Gip/Gup che nell'ultimo quadriennio ha progressivamente ridotto l'arretrato.

Il numero dei procedimenti minorili trattati in udienza preliminare si è infatti rivelato nettamente superiore al numero delle sopravvenienze il che conferma il positivo *trend* di smaltimento dell'arretrato ormai stabilmente avviato dall'Ufficio.

Si è infatti cercato di perseguire in modo deciso e rigoroso, una politica di abbattimento delle pendenze coniugandola con una corretta gestione dei flussi di ingresso dei procedimenti di nuova assegnazione.

Tale sforzo è stato raggiunto benché l'Ufficio, a cui tabellarmente risultano assegnati cinque magistrati, continui ad essere caratterizzato dalla presenza di sole quattro unità e da unità di personale amministrativo sempre più ridotte a seguito di pensionamenti o superamenti di concorsi indetti da altri Ministeri, con riconoscimenti economici più appetibili.

Nonostante le difficoltà derivanti dal persistente vuoto di organico, dal considerevole numero di richieste di misure cautelari, rivelatosi nettamente superiore rispetto a quello dello scorso anno e dall'assenza dell'Ufficio del processo di cui il Tribunale per i Minorenni non è stato dotato, tutti i componenti dell'Ufficio

Gip-Gup hanno con grande impegno, saputo far fronte allo sforzo aggiuntivo loro richiesto, assicurando la tempestiva fissazione di tutte le nuove richieste di rinvio a giudizio, la gestione delle urgenze e l'evasione dei procedimenti amministrativi e civili loro tabellarmente assegnati.

Quanto all'andamento dei flussi e delle pendenze del settore GIP/GUP si rileva quanto segue.

Settore GIP - Alla rilevazione dei dati aggiornata al 31/12/2023 si evidenzia un significativo consolidamento della maggiore produttività registrata dall'Ufficio già dallo scorso anno, risultando allo stato pendenti n. 663 procedimenti, di cui 608 noti e 55 ignoti, con una sopravvenienza nettamente superiore rispetto a quella registratasi lo scorso anno: 3376 sopravvenuti nel 2023 a fronte di 2748 sopravvenuti nel 2022.

Settore GUP - Per quanto concerne il Settore GUP le nuove modalità di abbattimento dell'arretrato adottate negli ultimi tre anni, grazie anche alla fissazione di tutte le richieste di rinvio a giudizio pervenute nell'anno, hanno consentito di raggiungere risultati decisamente superiori al previsto.

Quanto alla **produttività** nei due semestri si osserva che nell'anno 2023- con notevole sforzo organizzativo e produttivo - si è riusciti a definire un numero di procedimenti superiore a quello delle sopravvenienze: n. 2085 **esauriti** a fronte di n. 1963 **sopravvenuti**.

Tale dato appare confermativo dello straordinario indice di smaltimento già registrato dall'Ufficio negli ultimi due anni, essendosi nuovamente raggiunta una definizione di procedimenti in misura superiore alle 2000 unità.

Ne è conseguita, come anticipato, una riduzione dei procedimenti Gup pendenti: n. 2711 alla data del 31/12/2023 rispetto ai 2885 alla data del 31/12/2022, di cui 527 sospesi per messa alla prova.

Con riferimento all'Ufficio GUP si registrano, pendenti al 31/12/23, n. 2711 procedimenti, di cui n. 2363 con udienza già fissata (pari all' 87% del totale) e n. 348 in attesa di fissazione (pari al 13% della totalità delle pendenze).

E' evidente pertanto come si sia realizzata una costante contrazione del numero dei procedimenti in attesa di fissazione rispetto alla percentuale del 17% segnalata al 31/12/2022 e del 28% segnalata al 31.12.2021.

In merito ai criteri di priorità e monitoraggio permane alto l'impegno di tutti i magistrati del settore per l'abbattimento dell'arretrato conseguito anche attraverso

un sensibile appesantimento dei ruoli di udienza e mantenendo le strategie già in precedenza avviate per una più razionale ed efficace gestione dei ruoli mediante:

- la fissazione di tutte le nuove richieste di rinvio a giudizio onde evitare l'accumulo di arretrato relativo all'anno corrente e garantire al minore una celebrazione del procedimento in tempi rapidi e comunque compatibili con la data di commissione del reato;
- la fissazione di tutti i procedimenti relativi agli anni pregressi a partire dall'ultima annualità;
- l'accorpamento in unica udienza, ove sia possibile senza compromettere le esigenze di economia processuale, di tutti i procedimenti a carico dello stesso imputato anche se assegnati a giudici diversi,
- la collaborazione con le cancellerie per ottenere i certificati penali aggiornati degli imputati già nella fase dell'analisi dei ruoli e della selezione dei procedimenti da fissare per una rapida definizione, nonché per consentire l'accorpamento in unica udienza dei processi a carico dello stesso imputato, anche se assegnati a giudici diversi;
- momenti di confronto con la Procura Minorenni sulle modifiche processuali introdotte dalla riforma ed esame delle migliori modalità operative per affrontarle, nonché sulle evoluzioni giurisprudenziali in materia di irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, estinzione del reato per condotte riparative, e altri istituti suscettibili di applicazione nel processo minorile.

Quanto appena esposto, riguardo sia al punto in trattazione che a quello precedente, sta a dimostrare l'efficacia delle iniziative assunte dall'Ufficio tramite la collega coordinatrice del settore in esame, la cui attività di costante monitoraggio ha consentito al T.M. di conseguire i risultati decisamente positivi.

Con riferimento allo **smaltimento dell'arretrato GUP** si osserva che al 31/12/2023 risultano solo 6 i procedimenti pendenti iscritti negli anni 2013, 2014, 2015 che sono sospesi ex art. 420 quater (come novellato dalle modifiche normative introdotte con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia) e residuano 348 procedimenti ancora da fissare iscritti anteriormente all'anno 2021.

Nel settore GUP appare infine importante rilevare che il dato di produttività per udienza risulta pari a **10,9**, che ha superato il risultato atteso pari a 8,6 indicato come obiettivo raggiungibile, dovuto anche alle positive ricadute apportate dalla riforma legislativa. Esauriti gli esiti della riforma **l'obiettivo raggiungibile** deve

essere ridotto alla produttività per udienza pari a **7**, considerato anche il contestuale notevole incremento delle misure cautelari che ha impegnato e continua a contraddistinguere il lavoro dei magistrati addetti al settore GIP/GUP.

Settore Dibattimento – Con riferimento al dibattimento i dati statistici indicano nell'anno 2023 una diminuzione delle **sopravvenienze** che sono **309** rispetto alle 469 dell'anno precedente e pertanto, pur in presenza di una lieve diminuzione delle definizioni, che sono state 477 nel 2023 rispetto alle 508 del 2022, si è registrata una diminuzione delle **pendenze finali: 245** per l'anno 2023 rispetto alle 417 dell'anno 2022. Tali pendenze comprendono 82 procedimenti sospesi essendo in corso la messa alla prova e un processo sospeso ex art 420 quater c.p.p.

Le udienze tenute nel 2023 sono state 89 in linea con l'anno precedente in cui erano state 90.

Il numero dei **provvedimenti definitivi** è stato pari a **502** (464 sentenze + 38 altrimenti esauriti) con una produttività per udienza di **5,3**, che per il prossimo anno tenuto anche conto delle scoperture che hanno interessato il settore dibattimentale viene fissata in **5**.


È stato conseguito solo parzialmente il risultato previsto come **carico esigibile** in 260 sentenze per ciascuno dei due giudici destinati al settore. Ciò si giustifica con la scoperta di organico che ha interessato il settore penale dibattimento, a seguito del trasferimento ad altro ufficio del presidente ed all'assenza per maternità del giudice *a latere*. Pertanto con provvedimento, in data 25/07/2023 la Presidenza, dopo aver disposto numerose sostituzioni con i giudici destinati al settore civile, si è vista costretta a rinviare le udienze dibattimentali ordinarie del mese di settembre e ottobre, ad eccezione di quelle a carico di minori sottoposti a misura cautelare in scadenza, e solo successivamente all'applicazione infra distrettuale di un magistrato da altro ufficio, a decorrere dal mese di novembre 2023, è stato possibile assicurare nuovamente la normale celebrazione delle udienze dibattimentali.

Il carico esigibile per il corrente anno, tenuto conto dell'incertezza in merito ai tempi di copertura dell'organico, viene quantificato in **240** sentenze per ciascun giudice.

In conclusione, nell'intero anno 2023, con grande sforzo e massima collaborazione tra magistrati e personale delle cancellerie penali per garantire il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, sono stati esauriti n. 6044 **procedimenti** a fronte dei n. 4865 del 2022 (di cui **2085** GUP, **3482** GIP e **477** DIB)

con un numero di **udienze** pari a n. 514 (di cui **494** tra GIP GUP e DIB. + **20** sorveglianza), a fronte delle 517 dell'anno 2022.

Nell'anno 2023 forte è la preoccupazione di poter assicurare lo stesso numero di udienze a seguito della significativa riduzione del personale amministrativo che non ha beneficiato, come più volte è stato rappresentato, né del supporto dell'UPP né degli incrementi di risorse allo stesso connessi e neppure della rideterminazione della pianta organica a seguito dell'incremento di quella relativa ai magistrati.



Maria Carla Gatto

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano